

Disposizioni contrattuali per l'assicurazione secondo la LAINF

Edizione 09.2021

1 Decisione

Per quanto riguarda la classificazione nella tariffa dei premi, il presente contratto costituisce una decisione ai sensi dell'art. 52 della LPGA e dell'art. 124 OAINF.

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento della decisione, lo stipulante può impugnare, mediante opposizione scritta o orale all'assicuratore, intervenendo personalmente presso Allianz Suisse; l'opposizione deve essere motivata. Allianz Suisse deve riprodurre l'opposizione orale in un verbale, che l'opponente firmerà. La procedura di opposizione è gratuita e non dà diritto ad alcun indennizzo.

2 Modificazione della ripartizione delle aziende nelle classi e nei gradi di tariffa o modificazione della tariffa

Se la ripartizione dell'azienda nelle classi e gradi di rischio, in base all'art. 92, capoverso 5 della LAINF, cambia, Allianz Suisse può richiedere l'adattamento del contratto a partire dal seguente esercizio contabile. Se la tariffa dei premi cambia, il cambiamento è valevole a partire dal seguente esercizio contabile. In ambedue i casi Allianz Suisse deve informare lo stipulante al più tardi due mesi prima della modificazione del contratto.

3 Conteggio definitivo del premio nell'assicurazione obbligatoria

Alla fine di un anno di assicurazione, lo stipulante notifica ad Allianz Suisse, entro un mese, i salari soggetti a premio, pagati durante l'anno civile decorso. In base a tali dati, Allianz Suisse calcola i premi definitivi e reclama un eventuale premio supplementare, risp. effettua un rimborso di premio. Il premio minimo per gli infortuni professionali e non professionali è per ognuna delle classi d'infortunio di CHF 100.- l'anno.

Se lo stipulante non adempie al suo obbligo di notifica, Allianz Suisse fissa gli importi di premio presumibilmente dovuti, tramite decisione.

Si rinuncia ad una dichiarazione annuale delle somme salariali se il salario stesso è inferiore a CHF 10'000.- e non viene raggiunto il premio minimo. Se la somma effettiva del salario annuo supera CHF 10'000.-, lo stipulante è tenuto a comunicarlo ad Allianz Suisse e a corrispondere il sovrapprezzo come da tariffa, eventualmente con effetto retroattivo al massimo per 5 anni.

4 Durata del contratto, disdetta

Assicurazione obbligatoria

Il contratto viene stipulato a tempo indeterminato e può essere disdetto ogni 3 anni, con effetto alla fine dell'anno assicurativo, con un preavviso di 3 mesi, ma comunque non prima della data utile indicata nel contratto. La disdetta è valida se perviene alla controparte entro il giorno che precede l'inizio del suddetto termine di tre mesi.

Indipendentemente dalla sua durata, il contratto può essere disdetto in caso di aumento dei tassi di premio netto o del supplemento di premio (supplemento percentuale) per i costi amministrativi, ma non in caso di modifica degli altri supplementi di premio, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore da parte del contraente. L'assicuratore è tenuto a comunicare al contraente l'aumento dei tassi di premio netto o del supplemento di premio per i costi amministrativi entro massimo 2 mesi dalla fine dell'anno di esercizio in corso.

La risoluzione del contratto in seguito a disdetta non esonera il contraente dall'obbligo di assicurare i suoi dipendenti ai sensi della LAINF.

Assicurazione facoltativa

Alla scadenza della durata convenuta a pagina 1 della polizza, l'assicurazione può essere disdetta per la fine di ogni anno assicurativo con un termine di preavviso di 3 mesi. La disdetta è avvenuta a tempo, se è pervenuta alla controparte al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi. L'assicurazione si estingue inoltre per il singolo assicurato, in seguito allo scioglimento del contratto, in seguito alla sua sottomissione all'assicurazione obbligatoria e la sua esclusione, come pure 3 mesi dopo che egli cessa l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente o la sua collaborazione in qualità di familiare non assicurato d'obbligo.

5 Diritto di conversione in un'assicurazione individuale

Le persone domiciliate in Svizzera, in caso di uscita dall'assicurazione LAINF, possono, entro 31 giorni, passare all'assicurazione individuale.

Il proseguimento dell'assicurazione è retto dalle condizioni e tariffe dell'assicurazione individuale vevole al momento della conversione. E determinante lo stato di salute della persona da assicurare, al momento dell'entrata nell'assicurazione LAINF. Le prestazioni d'assicurazione vanno adattate di volta in volta alle condizioni di reddito.

6 Comunicazioni ad Allianz Suisse

Tutte le comunicazioni indirizzate ad Allianz Suisse possono essere inoltrate alla sede competente o ad Allianz Suisse stessa.

7 Diritto applicabile

Per quanto qui non previsto si applicano la Legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze.

8 Obbligo d'informazione del contraente

Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i dipendenti in merito all'assicurazione infortuni e in particolare in merito alla possibilità di un accordo di protrazione dell'assicurazione. A tal fine, Allianz Suisse mette a disposizione del datore di lavoro la necessaria documentazione (schede informative). Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare tali informazioni ai dipendenti.

9 Sanzioni / Embarghi

La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.